



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 18 del 24/01/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO IL TRATTO DI VIA CARAVAGGIO COMPRESO TRA VIA TIEPOLO ED IL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE DELFINO, DAL 25/01/2018 AL 24/04/2018 PER LAVORI DITTA DE LUCA DOMENICO

IL DIRIGENTE

Premesso

che la ditta DE LUCA Domenico con sede in Tagliacozzo (AQ) Via delle Momose n. 24, deve eseguire, per conto di questa Amministrazione comunale, lavori di "Riqualificazione infrastrutturale di Pescara Nord – opere di completamento per la messa in sicurezza di Via Caravaggio, nel tratto compreso tra Via Tiepolo e Via Bernini e fra Via Bernini ed il parcheggio Globo", giusta richiesta formulata dal responsabile dei lavori in data 22/01/2018;

che in considerazione di quanto sopra, poiché l'esecuzione delle opere comporta necessariamente l'adozione di misure cautelative a protezione della pubblica e privata incolumità, si rende necessaria l'interdizione alla sosta nei tratti stradali interessati dalle suddette lavorazioni.

Dato atto

che tali lavori andranno a interessare i tratti di via Caravaggio compresi tra Via Tiepolo e Via Bernini e tra Via Bernini ed il parcheggio del centro commerciale "Delfino";

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 25 Gennaio 2018 ed il 24 Aprile 2018:

- l'istituzione del **divieto di sosta con rimozione forzata per restringimento della carreggiata** lungo il tratto di **via Caravaggio** compreso tra l'incrocio con **Via Tiepolo** e l'intersezione con **Via Bernini**, nonché quello compreso tra l'incrocio con **Via Bernini** ed il **parcheggio del Centro Commerciale "Delfino"**;
- L'istituzione, (ove necessario), di un **senso unico alternato** per restringimento della carreggiata, regolato con impianto semaforico portatile, nel tratto di **Via Caravaggio** compreso tra **Via Bernini** ed il **parcheggio del Centro Commerciale Delfino**;

- all'impresa di garantire ai residenti l'accessibilità alle rispettive proprietà mediante l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori.
- per consentire alla ditta appaltatrice la realizzazione della rotatoria incrocio Via Bernini /Via Caravaggio:
- l'istituzione del **limite di velocità (10 km l'ora)** nelle tratte stradali interessate dalle lavorazioni di cui trattasi, e precisamente: in corrispondenza dell'incrocio posto tra Via Caravaggio e Via Bernini;
- la circolazione veicolare sarà regolamentata sulla base della presente ordinanza ed in conformità alle planimetrie allegata al presente provvedimento.

DISPONE

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica, indicando i percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente. la seguente segnaletica sarà obbligatoriamente ed idoneamente affissa:
- che sarà comunque garantito ove possibile, il transito pedonale in sicurezza;
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all'ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause imprevedute od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M. ed al Servizio Mobilità.

1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
2. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 24/01/2018

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rossi', written over the printed name 'Ing. Giuliano Rossi'.



Città di Pescara

Settore LL.PP


Servizio Mobilità e Parcheggi



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO IL TRATTO DI VIA CARAVAGGIO COMPRESO TRA VIA TIEPOLO ED IL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE DELFINO DAL 25-01-2018 AL 24-04-2018 PER LAVORI.



Legenda



TRATTO STRADALE DI VIA CARAVAGGIO (TRA PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE E VIA TIEPOLO) INTERESSATO DA RESTRINGIMENTO DELLE CARREGGiate PER LAVORI SU CUI ISTITUIRE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 25/1/2018 AL 24/4/2018.

TRATTO STRADALE DI VIA CARAVAGGIO (TRA PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE E VIA BERNINI) INTERESSATO DA RESTRINGIMENTO DELLE CARREGGiate SU CUI OLTRE CHE ISTITUIRE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SE NECESSARIO, POSIZIONARE ANCHE UN IMPIANTO SEMAFORICO PER SENSO UNICO ALTERNATO.